

SINTESI INTERPELLI APRILE 2024

Per vedere il testo completo dell'interpello, cliccare sulla scritta riportante il numero e la data corrispondenti

Risposta n. 98 del 23/04/2024

Certificazione dei corrispettivi – Conservazione di un file riepilogativo in luogo dei biglietti di trasporto – Esclusione – Documenti fiscalmente rilevanti – Decreto ministeriale 17 giugno 2014

Nel caso di specie, il soggetto Istante (società con sede in altro Stato UE, con stabile organizzazione in Italia, che opera nel campo dei servizi di trasporto aereo nazionale ed internazionale di persone da/per l'Italia verso/da paesi stranieri UE ed Extra UE) chiede chiarimenti in ordine all'obbligo di conservazione dei biglietti di trasporto aereo emessi in modalità elettronica. L'Agenzia delle Entrate, dopo aver richiamato la normativa di riferimento, ha chiarito che il prestatore del servizio di trasporto (qualora il committente non faccia richiesta della fattura, o egli non decida di emetterla su base volontaria in accordo con il committente stesso) ai fini della certificazione dei corrispettivi potrà avvalersi dell'emissione dei biglietti contenenti le informazioni previste dal D.M. 30 giugno 1992, anche qualora dematerializzati. La redazione, ovvero la conservazione, di un file riepilogativo del contenuto puntuale di ciascun biglietto di trasporto emesso in un determinato arco temporale non potrebbe sostituire quella dei singoli documenti, ma al più aggiungersi alla stessa.

Prassi correlata: cfr. Risoluzione n. 349/E del 28 novembre 2007

Risposta n. 97 del 23/04/2024

Società non operative – art. 30 della legge n. 724 del 1994 – contratto di rent to buy – canone di locazione – condizioni per la disapplicazione – assenza

Sono forniti chiarimenti in relazione alla disapplicazione della disciplina sulle società non operative per il periodo di imposta 2022, con particolare riferimento al caso di una società che ha affrontato congiunture economiche sfavorevoli a causa della crisi pandemica da COVID-19 che hanno condotto alla sottoscrizione di un contratto di concessione del godimento con diritto di acquisto con una società terza. A giudizio dell'Agenzia delle Entrate, nel caso di specie, non sussistono situazioni oggettive che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito, determinati ai sensi dell'art. 30 della Legge n. 724 del 1994. Infatti: i) il canone pattuito a titolo di concessione del godimento dei beni risulta essere ictu oculi inferiore al prezzo di mercato, ii) non è stato evidenziato alcun elemento volto a dimostrare le ragioni e/o le motivazioni poste alla base della ripartizione, prevista nel contratto, di tale canone tra quanto dovuto a titolo di concessione del godimento e quanto a titolo di caparra penitenziale.

Prassi correlata: cfr. Circolare n. 4/E del 19 febbraio 2015 e n. 44/E del 9 luglio 2007.

Risposta n. 96 del 23/04/2024

Regime pex – attività di assunzione di partecipazioni – art. 87, co. 5, del TUIR – partecipazione – rilevanza – esercizio di impresa commerciale – art. 87, co. 1, lett. d), del TUIR

L'Agenzia delle Entrate si sofferma sul requisito della commercialità ai fini PEX, specificando (tra l'altro) che per prassi consolidata il requisito della commercialità non ricorre in tutte le ipotesi di attività rivolte alla mera gestione di asset da cui derivi la percezione di passive income. Un'attività riconducibile, come nel caso di specie, a una mera gestione passiva che si esaurisce nella percezione di una percentuale degli utili e nel sopportare la totalità delle perdite non può essere qualificata come attività commerciale, ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR.

Prassi correlata: cfr. Circolari n. 36/E del 4 agosto 2004 e n. 7/E del 29 marzo 2013 (l'art. 87, comma 1, lettera d), del TUIR prevede tra i requisiti per l'applicazione del regime PEX quello della commercialità; tale requisito è individuato quale esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale, secondo la definizione di cui all'art. 55 del TUIR. Senza possibilità di prova contraria, si presume che questo requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio d'impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la società partecipata svolge l'attività agricola.

Risposta n. 94 del 17/04/2024

Credito d'imposta ex art. 5 del decreto-legge n. 91 del 2017 (Credito d'imposta ZES) – Credito d'imposta ex art. 1, co. 98 e ss., della legge n. 208 del 2015 (Credito d'imposta Mezzogiorno) – cumulabilità – esclusione

L'Interpello interviene sul tema della cumulabilità delle due misure agevolative. In particolare, l'Agenzia delle Entrate - dopo aver specificato che per la disciplina del credito di imposta ZES il Legislatore ha previsto un mero rinvio al credito di imposta Mezzogiorno- ha precisato che dal tenore letterale delle disposizioni emerge che il credito di imposta ZES non possa essere considerato un'agevolazione ulteriore rispetto al credito di imposta Mezzogiorno che a quest'ultimo si aggiunge, in relazione ai medesimi investimenti. Infatti, per gli investimenti effettuati nelle ZES il relativo credito di imposta costituisce un potenziamento ed ampliamento del credito di imposta Mezzogiorno, mantenendo la medesima disciplina di riferimento. In buona sostanza, le due misure di favore non possono tra loro ritenersi cumulabili, poiché rappresentano un'unica agevolazione, diversamente modulata in relazione agli ambiti territoriali in cui gli investimenti sono effettuati.

Prassi correlata: cfr. Interpello n. 145/2023.

Risposta n. 93 del 16/04/2024

Attività di trasporto urbano di persone mediante trenini viaggianti su gomma per finalità turistico/ricreative - Trattamento IVA e adempimenti fiscali

Nel caso di specie (il soggetto Istante, proprietario di cinque trenini turistici viaggianti su gomma, ha ottenuto da un Comune l'affidamento del servizio di trasporto turistico su ruote gommate ai fini turistico-ricreativi su un percorso urbano definito dallo stesso Comune verso il Centro Storico, ed esclusivamente all'interno della Città) è stato specificato che i soggetti che svolgono attività di trasporto nei confronti del pubblico, laddove certifichino i relativi corrispettivi tramite l'emissione di biglietti conformi al D.M. 30 giugno 1992 e assolvano agli ulteriori adempimenti previsti dallo stesso D.M. (e dai successivi che lo hanno integrato), non sono soggetti all'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati, di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 127/2015, ovvero di emissione di scontrini e ricevute fiscali.

Prassi correlata: cfr. Risoluzione 2 febbraio 2021, n. 8/E, nella quale è stato precisato che sono esenti da IVA le sole prestazioni di trasporto urbano, ossia che avvengono all'interno dello stesso Comune o tra Comuni non distanti oltre cinquanta chilometri, effettuate mediante veicoli da piazza, per tali intendendosi quelli adibiti al servizio di taxi, ricompreso negli autoservizi pubblici non di linea. Ad essi sono equiparati gondole e motoscafi (cfr. Risoluzione ministeriale n. 650613 del 21 novembre 1988 e n. 50/E del 5 luglio; Interpello n. 225 del 5 luglio 2019). Soggiacciono all'aliquota IVA del 5% le prestazioni di trasporto urbano via acqua, effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare (i.e. motoscafi, nave, battello, vaporetto, ecc.). Sono soggetti all'aliquota IVA del 10% le prestazioni di trasporto diverse dalle precedenti, e più in generale il trasporto extraurbano, indipendentemente dal mezzo usato.

Risposta n. 92 del 16/04/2024

Cessioni di opere di urbanizzazione e delle aree necessarie alla loro realizzazione a scapito degli oneri di urbanizzazione – Trattamento IVA – Articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342

A giudizio dell'Agenzia delle Entrate, la cessione di un Lotto (nel caso di specie, si tratta di un Lotto edificabile da destinare ad uffici pubblici in base a una Convenzione stipulata per l'attuazione di un Piano Particolareggiato) e delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzate dal soggetto Istante non è rilevante ai fini IVA, in quanto rappresentano il contributo di urbanizzazione versato (in natura anziché in denaro) dal concessionario, nell'ambito di un rapporto di natura tributaria tra il Contribuente e il Comune.

Giurisprudenza e prassi correlata: cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 11344 del 31 maggio 2016; Risoluzioni nn. 6/E e 37/E del 2003; Interpello n. 326/2023. Nella sentenza n. 11344 si riconosce la non rilevanza ai fini IVA, per carenza del requisito dell'onerosità, delle cessioni di beni senza corrispettivo effettuate dalle imprese costruttrici ad enti pubblici in esecuzione di adempimenti imposti dalla PA, al fine della realizzazione di interventi urbanistici.

Risposta n. 88 del 8/04/2024

IVA – procedura di liquidazione generale dei beni ex articolo 14 delle disposizioni di attuazione del Codice civile – infruttuosità – nota di variazione ex articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972

La procedura di liquidazione generale dei beni è riconducibile tra le procedure per le quali, in caso di infruttuosità, è possibile ricorrere all'art. 26 del Decreto IVA, nel testo vigente ratione temporis. La nota di variazione in diminuzione dovrà essere emessa entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto (i.e. infruttuosità della procedura). Il diritto alla detrazione andrà esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui la nota è stata emessa, ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo (cfr. Interpello n. 471/2023 e n. 32/2023).

Prassi correlata: cfr. Circolare n. 77/E/2000, che nell'individuare il momento di emissione della nota di variazione ex articolo 26 del Decreto IVA ha fatto espresso rinvio alle sole procedure concorsuali disciplinate dalla Legge Fallimentare; Interpello n. 100 del 2022, con cui è stata riconosciuta la recuperabilità dell'IVA nell'ambito di una procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Risposta n. 87 del 8/04/2024

IVA – Stabile organizzazione soggetto non residente – Rimborso credito IVA – articolo 38-bis del DPR n. 633 del 1972

Nel caso di specie, una società di diritto inglese con stabile organizzazione in Italia ha chiesto chiarimenti in ordine al rimborso dei crediti IVA maturati. L'Agenzia delle Entrate ha specificato che le prestazioni di servizi effettuate dalla stabile organizzazione italiana nei confronti della Casa Madre stabilita nel Regno Unito dal 1° gennaio 2021, a seguito della fuoriuscita del Regno Unito dall'Unione Europea (Brexit), sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA, non essendo il Gruppo IVA istituito in un Paese terzo equiparabile ad un Gruppo IVA istituito in un Paese membro UE.

Prassi e giurisprudenza correlata: Interpello n. 314/2023, nel quale è stato chiarito che dal 1° gennaio 2021 i gruppi IVA UK non producono più effetti da un punto di vista IVA italiano; il precedente Interpello n. 756/2021 non deve più ritenersi valido, dal momento che dal 1° gennaio 2021 i gruppi IVA UK non sono più equiparabili a quelli istituiti in un Paese membro UE. Cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 25685 del 4 settembre 2023.